

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1322

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **DI BENEDETTO, RIANI, GALLOTTI e MANIS**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 GENNAIO 1995

Modifica dell'articolo 1, comma 2, e dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101, recante: «Regolamento relativo alla pratica forense per l'ammissione dell'esame di procuratore legale»

ONOREVOLI SENATORI. - Nell'ambito della vastissima problematica concernente la professione forense emerge, con aspetti preoccupanti, la questione della pratica cui devono sottoporsi quanti aspirino a partecipare all'esame di procuratore legale.

Il decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101, individua due momenti fondamentali nella pratica forense: quello della formazione e quello del controllo di tale formazione.

Per la prima fase si prevede la frequenza di uno studio professionale o di corsi post-universitari o di scuole istituite dai consigli dell'Ordine.

Per la fase di controllo sono stabiliti degli adempimenti di varia natura spettanti ai consigli dell'Ordine presso il cui tribunale il praticante eserciti il proprio tirocinio.

È accaduto, però, che rarissimi siano i casi di frequenza dei corsi post-universitari e che le scuole di formazione non siano state affatto istituite, se non con qualche eccezione, a differenza delle molte scuole private di preparazione per i concorsi in magistratura e delle scuole di notariato.

È rimasta, di conseguenza, la frequenza di uno studio professionale come unica modalità per l'esercizio del tirocinio forense.

Risulta, però, che tale tirocinio avvenga con scarsa attenzione nei confronti dei praticanti essendo gli stessi, in caso di studi

professionali molto attivi, adibiti a mansioni il più delle volte solo indirettamente ricollegabili alla pratica legale.

La causa di quanto sopra va ricercata nelle decisioni di molti avvocati che, non trovandosi in condizione di negare l'accesso ad un praticante, ospitano un numero esorbitante di «apprendisti» con la conseguenza che gli stessi avvocati si trovano nella impossibilità di seguire la formazione del singolo allievo.

L'utilizzo a costo zero del lavoro dei praticanti procuratori provoca da un lato un notevole afflusso degli stessi negli studi professionali ed un altissimo numero di partecipanti agli esami mentre, d'altro lato, la scarsa preparazione e la mancata formazione provocano l'altissima percentuale di bocciature negli esami medesimi.

La norma che si propone tende ad esaltare il ruolo dell'Avvocatura pretendendo che i futuri professionisti abbiano una preparazione ed una formazione adeguate al delicato impegno che andranno a svolgere eliminando nel contempo un utilizzo improprio degli stessi aspiranti.

Lo scopo è realizzato riservando al solo avvocato con almeno sei anni di iscrizione all'Albo il compito di formazione dell'allievo e limitando ad un solo praticante per ogni avvocato la possibilità di frequenza nello studio professionale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101, è sostituito dal seguente:

«2. Essa si svolge principalmente presso lo studio e sotto il controllo di un avvocato iscritto da almeno sei anni al relativo albo e comporta il compimento delle attività proprie della professione».

Art. 2.

1. L'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101, è sostituito dal seguente:

«2. Gli avvocati iscritti da almeno sei anni al relativo albo sono tenuti, nei limiti delle loro possibilità, ad accogliere nel proprio studio non più di un praticante per volta, istruendolo e preparandolo all'esercizio della professione, anche sotto il profilo dell'osservanza dei principi della deontologia forense».

